



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 72 Del 30-09-2020

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 09:30 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Il Consiglio Comunale del Comune suddetto, convocato con avvisi scritti, si è riunito in sessione straordinaria in prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano presenti:

Bartalini Michele	P	RICCI PAOLA	P
NANNETTI RENZO	P	PULCINI CARLO	P
SALVADORI LUCA JACOPO	P	LONGO GIOVANNA	A
GIGLIONI LUCIANO	P	ACCIAROLI JESSICA CRISTINA	A
Avola Giorgio	A	VIOLINI FABIOLA	A
GIANNELLI SONIA	P	PII SAMUELE	A
PANFI GABRIELE	P		

Assegnati n. 13 in carica n. 13 presenti n. 8 e assenti n. 5

BARTALINI LAURA SAVERIA NERINA	Assessore non Consigliere	Presente
ROSSI RENZO	Assessore non Consigliere	Presente


Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. Bartalini Michele in qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. PINZUTI MICHELE.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione sono stati espressi pareri di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolate nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- **TARI (tassa sui rifiuti)**

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.


PREMESSO ancora che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RIMARCATO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA nr. 443/2019, il quale disciplina la procedura di applicazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto piano finanziario, dopo che l'ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che il territorio in cui opera il Comune di Castel del Piano è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13/08/2011, nr. 138 convertito dalla Legge 14/09/2011, nr. 148, denominato ATO Toscana Sud, il quale svolge pertanto, le funzioni di Ente



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del Tributo Comunale TARI, che restano di esclusiva competenza delle amministrazioni comunali;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA nr. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, nr. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima autorità nr. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

RILEVATO che, alla data odierna, non si ritiene che ci siano i presupposti per poter procedere all'approvazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

PRESO ATTO che:

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il DPCM 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

CONSIDERATO che in tale contesto, per quanto attiene alla disciplina della tassa sui rifiuti, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

PRESO ATTO, in particolare, che il comma 5, del predetto art. 107 D.L. n. 18/2020 ha disposto quanto segue:

"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

DATO ATTO che alla data odierna la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Sud" non ha provveduto ad approvare il PEF 2020 stanti le evidenti difficoltà derivanti sia dall'incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare sia dalle modificazioni alle modalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che la norma dell'art. 107 comma 5 del D.L. 17/03/2020 nr. 18 sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga di copertura integrale dei costi di servizio dettato dal citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27/12/2013, nr. 147 e ha l'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, di approvare per l'anno 2020 le tariffe sui rifiuti per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 16 del 15/03/2019;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato del servizio dei rifiuti anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31/12/2020 e si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

RICHIAMATO INOLTRE:

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:


- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
- la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

- la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
 - la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
 - la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:
- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
 - la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
 - la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
 - la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:
- "l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
 - sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";
- il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

CONSIDERATO che l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:

- con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;
- con il DPCM 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del DPCM 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020;

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

PRESO ATTO ANCORA che nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

- *“Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020 (NdR: data entro la quale approvare il bilancio di previsione al momento della redazione della nota), in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18 del 2020, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019”*
- *“Infine, si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che “i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato”. Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli “atti applicabili per l'anno precedente” si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria”;*



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

RAMMENTATO che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020.


L'Autorità di regolazione ha stabilito che *“...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente l'intervento regolatorio”*;

PRESO ATTO che con la citata deliberazione, ARERA, *“ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID- 19”*, ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione;

PRESO ATTO ancora che con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL –Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue:

- *“tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze”*.
- *“Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA”*
- *“Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell'ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali..... Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una “perequazione orizzontale” dell'onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti..”*;

RICHIAMATO l'art. 11 comma 10 del vigente regolamento di disciplina della TARI che demanda il consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997, la possibilità di prevedere ulteriori riduzioni e esenzioni rispetto a quelle già indicate nel presente



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

regolamento, la cui copertura deve essere assicurata attraverso risorse della fiscalità generale del comune stesso;

CONSIDERATO, non essendoci, al momento, i presupposti per l'approvazione del PEF rifiuti per l'anno 2020 e per la conseguente applicazione, anche per l'anno 2020, delle Tariffe Tari 2019 non è possibile introdurre alle Tariffe agendo sui coefficienti Kd, come proposto da ARERA, in quanto tale metodologia può essere applicata solo in sede di calcolo delle tariffe TARI;

RITENUTO pertanto opportuno per il solo anno 2020, in considerazione dell'eccezionale condizione di pandemia da Covid19 e le conseguenti effetti sulle attività economiche sono stabilite le seguenti riduzioni:

1. una agevolazione pari al 10 per cento su tutte le utenze domestiche e non domestiche sia sulla parte fissa che sulla parte variabile;
- 2- una agevolazione pari al 25 per cento della parte variabile del tributo per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 23 con esclusione delle cat. 7 , 9, 11, 18 e 19;

RAMMENTATO ancora che le predette riduzioni comportano una minore entrata da TARI quantificata dall'ufficio tributi in € 143.337,00;

VERIFICATO che la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche inserite nelle categorie da 1 a 30 di cui al DPR n. 158/1999, con esclusione delle categorie 7-9-11-18-19, rispetta quel "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;

OSSERVATO, nel merito, che la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

CONSIDERATO pertanto l'opportunità, per le motivazioni sopra esposte di applicare la riduzione del 10 per cento sia sulla parte fissa che sulla parte variabile, per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche su quanto dovuto, in base alle tariffe applicate come meglio specificato:

- che le categorie che di cui al D.P.R. 158/1999 beneficiare della presente agevolazione sono rappresentate da tutte le utenze domestiche e non domestiche;
- che la misura della agevolazione risulta essere pari al 10 per cento della tariffa teoricamente prevista sulla base del PEF 2020;
- che la agevolazione del 10 per cento della tariffa sarà applicata solo alla utenze domestiche e non domestiche in regola con i pagamenti della tares/tari riferite agli anni precedenti;
- Che la riduzione sopra menzionata sarà applicata d'ufficio con compensazione con il tributo dovuto per l'anno in corso o in caso di incapienza o cessazione dell'utenza con il tributo dovuto per l'anno successivo o il rimborso della eventuale eccedenza;
- Che il costo delle riduzioni previste è complessivamente quantificato in €. 123.337,00 che l'amministrazione in ossequi alla normativa vigente, intende finanziare con risorse generali di bilancio;



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto


- Che pertanto nel bilancio dell'esercizio 2020 verrà previsto idoneo stanziamento all'intervento il quale "finanzià" il costo dell'agevolazione sopra detta non potendo essere a carico delle altre utenze;

CONSIDERATO inoltre l'opportunità per le motivazioni sopra esposte in esecuzione della delibera ARERA nr. 158 del 2020 rispettare il "minimo regolatorio" prevedendo una riduzione del 25 per cento solo sulla parte variabile della tariffa come meglio specificato:

- che le categorie che di cui al D.P.R. 158/1999 beneficiare della presente agevolazione sono rappresentate da tutte le utenze non domestiche;
- che la misura della agevolazione risulta essere pari al 25 per cento della tariffa teoricamente prevista sulla base del PEF 2020 confermando i costi del PEF 2019;
- che la riduzione sopra menzionata sarà applicata d'ufficio con compensazione con il tributo dovuto per l'anno in corso o in caso di in capienza o cessazione dell'utenza con il tributo dovuto per l'anno successivo o il rimborso della eventuale eccedenza;
- Che il costo delle riduzioni previste è complessivamente quantificato in €. 20.000,00 che l'amministrazione in ossequi alla normativa vigente, intende finanziare con risorse generali di bilancio;
- Che pertanto nel bilancio dell'esercizio 2020 verrà previsto idoneo stanziamento all'intervento il quale "finanzià" il costo dell'agevolazione sopra detta non potendo essere a carico delle altre utenze;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art. 107 comma 1 del DL n. 18/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31.7.2020;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,*



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

• l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche*

del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;


• l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della*

pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTA la nota IFEL del 6 maggio 2019 dove viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato del 19 febbraio 2019 nr. 1162 che dichiara illegittima l'assimilazione della tariffa degli agriturismi agli alberghi e ai ristoranti e che pertanto devono avere una loro categoria in quanto i rifiuti non provenienti da attività commerciale ma attività agrituristica sono da qualificarsi come agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;

RITENUTO pertanto necessario inserire tra le tariffe TARI 2020 la categoria agriturismi con ristorazione e senza ristorazione;

RITENUTO inoltre opportuno confermare la riduzione delle così dette “cantine”, di valore storico urbanistico, completamente interrate afferenti le utenze domestiche con una riduzione del 100% (parte fissa e variabile) della tariffa applicata, i cui oneri quantificati in € 3.000,00 sono a totale carico del bilancio comunale;



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

STABILITO che la rata di saldo/conguaglio sarà calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2020, in applicazione del Regolamento TARI, e delle tariffe approvate con la presente deliberazione, detratte le rate in acconto;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

DI DARE ATTO che il co.3-bis, dell'art. 106 del DL 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto, prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 15 ter del DL 201/2011 per l'invio delle delibere al MEF, attraverso il portale del federalismo fiscale. Più specificatamente, la norma dispone lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle delibere regolamenti e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni. La stessa disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il MEF pubblica gli atti ai fini dell'efficacia;


VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune effettui l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTO l'allegato alla presente deliberazione che riporta le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) 2020 e dato atto delle riduzioni di cui sopra che si intendono applicare per l'esercizio in corso;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del settore economico finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 16 del 15.03.2019 come da allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di prendere atto conseguentemente che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, validato dalla competente Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

- 4) di prevedere sulla base dell'attuale regolamento a tutte le utenze domestiche e non domestiche una riduzione della tariffa, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile, per l'anno 2020 del 10 per cento:
- che le categorie che di cui al D.P.R. 158/1999 beneficiare della presente agevolazione sono rappresentate da tutte le utenze domestiche e non domestiche;
 - che la misura della agevolazione risulta essere pari al 10 per cento della tariffa teoricamente prevista sulla base del PEF 2020;
 - che la agevolazione del 10 per cento della tariffa sarà applicata solo alla utenze domestiche e non domestiche in regola con i pagamenti della tares/tari riferite agli anni precedenti;
 - Che la riduzione sopra menzionata sarà applicata d'ufficio con compensazione con il tributo dovuto per l'anno in corso o in caso di incapienza o cessazione dell'utenza con il tributo dovuto per l'anno successivo o il rimborso della eventuale eccedenza;
- 5) di prevedere in esecuzione della delibera ARERA nr. 158 del 2020 rispettando il "minimo regolatorio" prevedendo una riduzione del 25 per cento solo sulla parte variabile della tariffa come meglio specificato:
- che le categorie che di cui al D.P.R. 158/1999 beneficiare della presente agevolazione sono rappresentate da tutte le utenze non domestiche;
 - che la misura della agevolazione risulta essere pari al 25 per cento della tariffa teoricamente prevista sulla base del PEF 2020 confermando i costi del PEF 2019;
 - che la riduzione sopra menzionata sarà applicata d'ufficio con compensazione con il tributo dovuto per l'anno in corso o in caso di in capienza o cessazione dell'utenza con il tributo dovuto per l'anno successivo o il rimborso della eventuale eccedenza;
- 6) Di dare atto che tali agevolazioni quantificate in €. 143.337,00 risultano a totale carico del bilancio comunale e essendo finanziate con risolve generali dello stesso troverà previsione contabile in idoneo intervento di spesa;
- 7) Di prevedere in base al vigente regolamento, art. 11 comma 7 al fine di incentivare il compostaggio domestico ai sensi art. 1 comma 658, legge 147/2013 una riduzione della tariffa, sia sulla parte variabile che fissa della stessa, del 5 per cento da applicarsi sulle sole abitazioni (classificate cat. A escluse le A/10);
- 8) Di dare atto che l'onere derivante dalla riduzione del compostaggio troverà copertura mediante ripartizione sulla intera platea dei contribuenti;
- 9) Di stabilire, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del regolamento per l'applicazione della TARI, per il loro valore storico urbanistico che hanno per il comune le così dette "cantine" completamente interrato afferenti le utenze domestiche con riduzione del 100% i cui oneri quantificati in € 3.000,00 sono a totale carico della fiscalità generale;
- 10) Di dare atto della Sentenza del Consiglio di Stato del 19 febbraio 2019 nr. 1162 istituendo per le motivazione sopra riportate due categorie di tariffe nello specifico "agriturismo con ristorazione e agriturismo senza ristorazione";



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

11) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 666, della legge 1447/213, si applica il tributo provinciale dell'esercizio di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui art. 19 del D. lgs 504/92;

12) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, il co.3-bis, dell'art. 106 del DL 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto, prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 15 ter del DL 201/2011 per l'invio delle delibere al MEF, attraverso il portale del federalismo fiscale. Più specificatamente, la norma dispone lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle delibere regolamenti e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni. La stessa disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il MEF pubblica gli atti ai fini dell'efficacia;

13) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il Sindaco pone in votazione il provvedimento.

Il Consiglio Comunale, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di approvare il provvedimento.

Con distinta votazione dal medesimo esito, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità del provvedimento.



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE Favorevole

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Castel del Piano, li 17-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Barzagli Alessandra

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE Favorevole

Per quanto attiene la regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria

Castel del Piano, li 17-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Pinzuti Roberta



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to Bartalini Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. PINZUTI MICHELE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

È pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, legge 18/ giugno 2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 19-10-20 (art.124, D.Lgs. 267/2000);

- Certificato di pubblicazione n.

Castel del Piano, 19-10-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. PINZUTI MICHELE

Ed inoltre

Che la presente deliberazione

È dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

Castel del Piano,

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Castel del Piano, 19-10-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. PINZUTI MICHELE

Comune di Castel del Piano
Ufficio Segreteria

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castel del Piano 19-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PINZUTI MICHELE
